

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

76° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(4759) *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri

(2171) *SERENA: Legge sull'associazionismo sociale*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 18
ANDREOLLI (PPI), relatore alla Commissione 17

I lavori hanno inizio alle ore 20,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(4759) *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri

(2171) *SERENA: Legge sull'associazionismo sociale*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4759 e 2171.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana odierna l'esame del provvedimento si era concluso con l'approvazione dell'articolo 10.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo 11:

Sezione II

OSSERVATORIO NAZIONALE E OSSERVATORI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

11.1

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per la solidarietà sociale», con la seguente: «competente».

11.3

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui 10 rappresentanti», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di cui 5 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale e 21 rappresentanti degli Osservatori regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione di uno per Osservatorio».

11.4

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di prima convocazione l'Osservatorio nazionale è presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. Sempre in sede di prima convocazione i componenti dell'Osservatorio eleggono un presidente ed un vice presidente di espressione associazionistica che rimangono in carica per tre anni.»

11.5

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni e le province di Trento e di Bolzano istituiscono propri Osservatori regionali e provinciali».

11.2

PASTORE

Al comma 6, sostituire le parole: «per la solidarietà sociale», con la seguente: «competente».

Ricordo che il senatore Pastore ha ritirato tutti gli emendamenti a sua firma.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.5.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12:

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

12.4

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

12.5

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «approvazione», con la seguente: «promozione».

12.6

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

12.7

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti all'articolo 12.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13:

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 14:

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

14.1

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Osservatori regionali e delle province autonome)».

14.2

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, rispettivamente Osservatori regionali e provinciali, per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2».

14.3

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti gli Osservatori regionali e provinciali dovranno essere designati dalle associazioni iscritte nei registri regionali e provinciali, di cui all'articolo 8, comma 2, in modo tale da garantire il massimo di rappresentatività alle associazioni operanti localmente.»

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti all'articolo 14.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15:

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 16:

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17:

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 18:

CAPO III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

18.1

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo le parole: «assumere lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «nel rispetto dei Contratti Collettivi nazionali di lavoro dei relativi comparti».

18.2

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo le parole: «prestazioni di lavoro autonomo», inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa del lavoro vigente».

Stante l'assenza dei proponenti gli emendamenti all'articolo 18 si intendono decaduti.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19:

Art. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che fanno parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 20:

Sezione II

DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI E ALTRE AGEVOLAZIONI

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 21:

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 22:

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*»;

d) all'articolo 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*»;

e) all'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 23:

Art. 23.

(*Tributi locali*)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 24:

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

A questo articolo è stato presentato e poi ritirato il seguente emendamento:

24.1

PASTORE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Alla fine dell'articolo 2751-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni.»

3. All'articolo 2777 del codice civile, secondo comma, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i crediti di cui alla lettera 5-*bis* dell'articolo 2751-*bis*».

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 25:

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.»

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

25.1

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «dall'Osservatorio», aggiungere, in fine, le seguenti: «nazionale e dagli Osservatori regionali e delle province autonome».

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento all'articolo 25.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 26:

Art. 26.

*(Diritto all'informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)*

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 27:

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera *b*).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 28:

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanzia-

menti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 29:

Art. 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

29.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nei limiti e nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

2. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano che regolano la materia di cui alla presente legge e che concorrono e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e d'iniziativa, possono estendere tutti i benefici di cui alla presente legge alle associazioni di promozione sociale sul loro territorio».

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Il senatore Pinggera nel corso della seduta pomeridiana aveva preannunciato la presentazione di un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento 29.1. In particolare con tale ordine del giorno il senatore Pinggera auspicava che anche alle associazioni di promozione sociale regolate dalle leggi regionali e

delle province autonome fossero assicurati i benefici di carattere fiscale previsti dal disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non si può pensare che questo provvedimento possa essere applicato solo quando risulta conveniente. Non si può applicare solo nei principi e non nei dettagli. Credo che un ordine del giorno così formulato non potrebbe essere accettato.

In ogni caso, stante l'assenza del proponente, quest'ipotesi di trasformazione dell'emendamento 29.1 in ordine del giorno non è valutabile e poiché nessuno lo fa proprio si intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 30:

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

30.2

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «forme», con le seguenti: «enti terzi».

30.3

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa del lavoro vigente per il personale impiegato o volontario, del grado di soddisfazione da parte degli utenti e della necessità effettiva di esternalizzazione delle prestazioni da parte dell'ente locale preposto nel rispetto del principio che le attività convenzionate devono essere integrative e non sostitutive del servizio pubblico».

30.1

PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «per la solidarietà sociale», con la seguente: «competente».

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 30.2 e 30.3. L'emendamento 30.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 31:

Art. 31.

*(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)*

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 32:

Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 33:

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-

nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 4759 sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea che avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per quanto riguarda il disegno di legge n. 4759, nel quale si propone l'assorbimento del disegno di legge n. 2171.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poiché non si fanno osservazioni, il mandato a riferire, nei termini precisati, è conferito al senatore Andreolli.

I lavori terminano alle ore 20,35.

